



**ATTO COSTITUTIVO**  
**CIRCOLO CANOTTIERI**  
**REGGIO EMILIA**



L'anno 2017, nel mese di GENNAIO, il giorno TREDICI, nei locali  
di Via Baruffo, 1 i seguenti comparenti,

ANDREA PADERNI, nato a REGGIO EMILIA, il 08/06/1981  
GIUSEPPE FALCONE nato a REGGIO EMILIA, il 08/10/1981  
FABIO DI MARTINO nato a RE, il 09/02/1981  
FEDERICO COPPI nato a REGGIO EMILIA, il 28/08/1981  
GIANLUCA POLI nato a REGGIO EMILIA, il 12/10/1985  
CORRADO BATTINI nato a SCANDIANO, il 22/03/1982  
ANDREA PANTALEONI nato a MONTECCHIO, il 25/09/1982  
SIMONE NICOLINI nato a REGGIO EMILIA, il 17/06/1982  
ANDREA FILIPPINI nato a PARM, il 13/08/1982  
ANDREA FERRETTI nato a Montecchio Emilia, il 27/01/1982  
DAVIDE BOTTAZZI nato a Scandiano (re), il 23/10/1983  
VALERIO CARBONI nato a Valeal Recca, il 09/01/1980  
ALBERTO NALDI nato a REGGIO EMILIA, il 09/10/1982  
ROSATI CRISTIAN nato a REGGIO EMILIA, il 31/10/1982  
NICOLA GARAVELLI nato a REGGIO EMILIA, il 15/02/1982

con la sottoscrizione del presente atto,

ratificano

la costituzione del **CIRCOLO CANOTTIERI REGGIO EMILIA**, avvenuta verbalmente in data  
22 ottobre 2016, e

convergono e stipulano

quanto segue.



## ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituita fra i parenti, nel rispetto dell'art. 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione avente la seguente denominazione: **CIRCOLO CANOTTIERI REGGIO EMILIA**

## ART. 2 SEDE

L' Associazione ha sede in REGGIO EMILIA, Via Vittorio Veneto 1.

## ART.3 FINALITÀ

L'Associazione si prefigge il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale anche attraverso l'attuazione di iniziative ricreative e culturali, come analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondono sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

## ART.4 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

## ART.5 STATUTO

È parte integrante del presente atto lo statuto definito su 25 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli, a cui si rimanda per tutte le norme di funzionamento, comprese le modalità di Associazione, di partecipazione degli associati alla vita sociale, di composizione e funzionamento degli organi sociali e delle modalità di rendicontazione periodica e di scioglimento dell'Associazione.

## ART.6 SPESE

Le spese del presente atto, anesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

## ART.7 ESERCIZIO SOCIALE



Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2016. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio si procede all'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale secondo le disposizioni statutarie.

REGGIO EMILIA 13/1/16

Letto firmato e sottoscritto.

Conrado Botti

Firme dei costituenti:

N. B.

R. S.

C. Botti

B. Salvi

D. M.

D. Botti

D. C.

G. M. N.

S. M.

M. P.

F. B.

V. M.

M. M.

AGENZIA DELLE ENTRATE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	
REG.	17 FEB. 2017
IL	SERIE
N. 115	CON € 200,00
IL DIRETTORE DELL'U.P.	
Firma su documenti del	
Direttore Provinciale	
Stefano Zoni	

Loredana Morlani





0 1 15 095501 121 9



0 1 15 095501 122 0

## STATUTO

### CIRCOLO CANOTTIERI

#### REGGIO EMILIA

#### ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata **CIRCOLO CANOTTIERI REGGIO EMILIA**.



0 1 15 095501 115 1



0 1 15 095501 116 2

#### ART 2 PRINCIPI

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai principi di sobrietà, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio dalla pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e le prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona oltreché sul buon costume. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e lealtà e voglia navigare tra le stelle.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

#### ART. 3 FINALITÀ

L'Associazione si prefigge il perseguimento di finalità di promozione e solidarietà sociale attraverso l'attuazione di iniziative ricreative e culturali, in particolar modo promuovendo lo spirito goliardico e guascone degli associati, per ricreare qua in terra un consesso che viva l'armonia e la spensieratezza che tutti ci attende nella Gerusalemme Celeste.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo né limitativo:

- a) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere gli associati caratterizzati da situazioni di particolare disagio soggettivo, sociale e culturale;
- b) prestare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, in special modo verso quei contesti caratterizzato da squallore e carenze culturali e spirituali;



- c) promuovere la pratica del canottaggio in tutti gli ambiti, in tutte le sue forme e a tutti i livelli, dalla navigazione del Crostolo alla traversata dell'Atlantico, dalla partecipazione a rinomate regate internazionali fino all'adesione a competizioni farsesche da paese, dalle vette del livello olimpico fino all'abisso della pura millanteria da bar;
- d) promuovere la gestione non conflittuale del fantacalcio, educando gli associati ad una sano approccio agli eventi infausti che sempre il gioco propone, evitando atteggiamenti vittimistici, blasfemia, violenza e autolesionismo;
- e) promuovere la pratica della sana convivialità a tavola, attraverso la diffusione dell'etichetta e della continenza, per incentivare sane abitudini alimentari e salvaguardare l'incolumità degli associati prevenendo assalti all'arma bianca con coltelli da pasto e arpionamenti da forchetta;
- f) promuovere i rapporti locali, nazionali e internazionali con associazioni aventi le medesime finalità, in special modo con quante si dedicano alla diffusione e pratica della navigazione in tutte le sue forme, dai capitani di lungo corso ai barcaioli gabellieri medioevali;
- g) promuovere e diffondere altre pratiche sportive quali la pratica podistica, la pratica tennistica, la pratica scacchistica e la pesca sportiva, attività a cui si riconosce un ruolo complementare nello sviluppo dei talenti e delle caratteristiche fondanti del buon canottiere;
- h) incoraggiare e diffondere pratiche di solidarietà e altruismo attribuendo titoli e onorificenze nobiliari creati per l'occasione a chi, tra gli associati, si qualificasse per particolari meriti, o anche solo a rinforzo dell'autostima.

L'Associazione esclude espressamente, nel perseguitamento dei suoi scopi, il conseguimento di finalità di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### ART. 4 SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Reggio Emilia, via Vittorio Veneto 1, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

#### ART. 5 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### § VINCOLO ASSOCIATIVO



#### ART. 6 SOCI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione l'Assemblea dei Soci. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci, possono essere:

- Soci Fondatori:





sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

- Soci Operativi

sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

## **ART. 7 OBBLIGHI del SOCIO**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

## **ART. 8 DECADENZA del SOCIO**

La qualità di socio si perde per

a) Decesso;

b) Mancato pagamento della quota sociale.

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale periodica.

c) Dimissioni.

Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il recesso ha efficacia dopo tre mesi. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per il periodo in corso e fino a quando il recesso non ha efficacia.

d) Espulsione.

Il Collegio dei Savi di Sion delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborcabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **ART. 9 RISORSE ECONOMICHE**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

a) dalle quote sociali periodiche stabilite dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);



- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività marginali;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili: - donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

È espressamente esclusa la trasmissibilità della quota o del contributo associativo ed è altresì esclusa la rivalutabilità della stessa.

## § ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci, b) il Consiglio Direttivo, c) il Presidente, d) il Collegio dei Savi di Sion.
- Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

## § ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 10 COMPETENZE dell'ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito:

- a) di ratificare l'entità delle quote sociali periodiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) di approvare il rendiconto economico e finanziario annuale;
- c) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- d) di deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- e) di autorizzare spese superiori a determinate soglie individuate con regolamento;
- f) di eleggere il consiglio direttivo;
- g) di nominare il Presidente.

### ART. 11 CONVOCAZIONE dell'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal



Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dello stesso a ciò delegata, mediante comunicazione alternativamente via Whatsapp o via Sms o via posta elettronica, almeno tre giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

#### **ART. 12 INTERVENTO nell'ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### **ART. 13 DECISIONI dell'ASSEMBLEA**

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

### **§ CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **ART. 14 COMPETENZE del CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è nominato direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;



- di approvare il rendiconto finanziario dell'Associazione redatto dal segretario, sottponendolo poi ad approvazione definitiva dell'assemblea;
- di proporre le quote sociali periodiche dovute dai soci all'Assemblea;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### **ART.15 CARICHE del CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente e il tesoriere e segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

#### **ART. 16 DURATA delle CARICHE**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

#### **ART. 17 CONVOCAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno due giorni prima; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo Whatsapp, Sms o posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **ART. 18 VALIDITÀ delle DELIBERE**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### **ART. 19 COMPITI del PRESIDENTE**



Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente il compito di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione e l'individuazione, l'istituzione e la guida dei comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

#### **ART. 20 COMPITI del TESORIERE e SEGRETARIO**

Al tesoriere e segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e l'inventario dei beni dell'Associazione e predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale nonché l'aggiornamento di tutti gli altri libri sociali.

#### **§ SAVI DI SION**

#### **ART. 21 COLLEGIO dei SAVI di SION**

L'assemblea elegge un collegio di Savi di Sion, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Savi di Sion sono inappellabili.

#### **§ ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART. 23 ESERCIZIO e RENDICONTO ECONOMICO e FINANZIARIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **§ SCIOLIMENTO**

#### **ART. 24**

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità o aventi fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **§ NORME FINALI**

#### **ART. 25 RIMANDO al CODICE CIVILE**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.